

Codice A1816A

D.D. 18 marzo 2019, n. 814

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6209. Autorizzazione idraulica in sanatoria per il rifacimento della passerella pedonale sul fiume Tanaro, in loc. Isola Lunga, nel comune di Ormea (CN). Richiedente: Citta' di Ormea.**

In data 14/02/2019, la Città di Ormea, con sede in Ormea – via Teco 1, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di sedime demaniale e contestuale autorizzazione idraulica per i lavori di rifacimento della passerella pedonale sul fiume Tanaro, in località Isola Lunga, in comune di Ormea (CN) gravemente danneggiata durante l'evento alluvionale del novembre 2016.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Fabio Galvagno costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica, e dagli elaborati grafici, in base ai quali sono previsti i seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- demolizione della campata destra del ponte ancora esistente
- sopraelevazione delle spalle (circa 1,00 m) e delle due pile (circa 1,70 m) con strutture in c.a.
- ricostruzione della passerella con struttura in carpenteria metallica e piano di calpestio in grigliato; la superficie demaniale occupata è pari a 98,75 mq
- realizzazione di rampe di accesso alla passerella, in carpenteria metallica, su entrambe le sponde idrografiche

Il progetto è stato approvato dal Comune di Ormea con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 10/12/2018 e successiva D.G.C n. 27 del 07/02/2019.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la ricostruzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- viste le Deliberazioni della Giunta Comunale di Ormea n.156 del 10/12/2018 e n.27 del 07/02/2019;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Ormea, al rifacimento della passerella pedonale sul fiume Tanaro in località Isola Lunga nel comune di Ormea (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto dei seguenti adempimenti e condizioni:

1. la passerella pedonale potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale sottoscritto dal Comune di Ormea;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
4. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, vistata dal R.U.P., attestante che la passerella pedonale è stata costruita conformemente al progetto approvato;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della passerella, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alla passerella pedonale autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che la passerella stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori  
geol. MGGallo  
dott.agr. WBessone